

COMMISSIONE VII

DIFESA

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACCAME

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):			
PENNACCHINI: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (251)	140	MANFREDI MANFREDO e CARUSO IGNAZIO: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045)	143
PRESIDENTE	140, 143	PRESIDENTE	143
BANDIERA, <i>Relatore</i>	140, 142, 143	Proposta di legge (<i>Rinvio</i>):	
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	141, 142	Senatore TANGA: Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1680)	143
CORALLO	141	PRESIDENTE	143, 144
D'ALESSIO	140, 142, 143	GARGANO, <i>Relatore</i>	144
GARGANO	142		
SAVOLDI	142	Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1337)	144
Senatore MURMURA: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'esercito, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1492);		PRESIDENTE	144

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1519)	144
PRESIDENTE	144, 145
CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa	144, 145
D'ALESSIO	144
ZOPPI, Relatore	144
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetti agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615)	145
PRESIDENTE	145, 147
ANGELINI	146, 147
CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa	146, 147
D'ALESSIO	145, 146, 147
TASSONE, Relatore	145, 146, 147

La seduta comincia alle 10,45.

BARACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Pennacchini: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pennacchini: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, *Relatore*. Abbiamo già ampiamente discusso questo provvedimento in sede referente, non mi sembra quindi il caso di tornare su argomenti già dibattuti.

Desidero solo ricordare che si tratta dell'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che consente ad un piccolo gruppo di ufficiali della riserva di complemento di avanzare al grado superiore. Si tratta, in sostanza, di rendere giustizia a degli ufficiali che sono stati trattenuti per esigenze di servizio per lunghi periodi di tempo.

Ricordo che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole. Faccio rilevare, inoltre, che lo stampato contiene un errore materiale nel testo dell'articolo unico, che andrebbe corretto aggiungendo alla terza riga, dopo la parola « riserva » la dizione « di complemento che, già in servizio ».

Per i motivi esposti raccomando l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. Devo ricordare, onorevoli colleghi, che su questo provvedimento avevamo chiesto dei chiarimenti al Governo.

Infatti, il provvedimento al nostro esame si riferisce agli ufficiali e sottufficiali della riserva richiamati durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 10 giugno 1945. Si tratta di situazioni che risalgono ad oltre trentacinque anni fa e noi vorremmo che venissero chiarite le ragioni di fondo per le quali a distanza di tanto tempo prendiamo in considerazione situazioni che si devono presumere del tutto concluse.

Vorremmo inoltre sapere qual è l'onere di spesa che deriva dal provvedimento in questione ed il numero di persone alle quali lo stesso si riferisce nel caso in cui si tratti di personale in servizio. Ove non si trattasse di personale in servizio vorremmo sapere il numero dei beneficiari del provvedimento e quale incidenza il provvedimento stesso avrebbe sulla riliquidazione del trattamento di quiescenza.

BANDIERA, *Relatore*. Il provvedimento non comporta una spesa perché si riferisce a personale che, in conseguenza di promo-

zioni, aveva già raggiunto parametri superiori a quelli che si raggiungono con il provvedimento in questione.

Per quanto riguarda il numero delle persone interessate non posso essere molto preciso, ma credo che si tratti di una trentina di ufficiali, quasi tutti appartenenti ai ruoli tecnici dell'Aeronautica. Debbo precisare inoltre che non è che riproponiamo un problema dopo 35 anni: si tratta solo di tener conto del fatto che questi ufficiali di complemento erano stati trattenuti in servizio nella situazione precaria che sussisteva una volta per il complemento e perciò, non avendo conseguito il grado di capitano, entrarono a cinquant'anni nella riserva di complemento; però siccome per il grado di capitano il collocamento nella riserva è di 54 anni, l'Amministrazione li ha trattenuti, appunto, nella riserva di complemento. Con la legge sulla stabilizzazione degli ufficiali di complemento, abbiamo stabilito all'articolo 6 che gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, fino al grado di tenente colonnello, possano conseguire una ulteriore promozione fuori quadro.

Ora l'Amministrazione militare ha interpretato tale articolo nel senso che questi ufficiali, avendo già conseguito a suo tempo una promozione al grado di maggiore, promozione che si rese allora necessaria per non collocarli al di fuori della riserva di complemento, non debbano avere una seconda promozione, che invece è data a tutti coloro che non si trovano in quella posizione. Invece noi riteniamo che con una corretta interpretazione dell'articolo 6, questa promozione bisogna darla a tutti.

CORALLO. Debbo ricordare che già da tempo avevamo sollecitato dal Governo chiarimenti su un aspetto della normativa vigente in materia. Infatti, quando entrò in vigore la legge che ora si vuole interpretare autenticamente, stranamente si pensò al privilegio della nuova promozione per gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, ma ci si dimenticò che ci sono anche ufficiali della riserva del servizio permanente effettivo che si trovano nella stessa situazione. Mi riferisco ad ufficiali della riserva trattenuti in servizio da 20 anni, che non hanno diritto a questa promozione. Quindi, stranamente, l'ufficiale della riserva di complemento, che ha meno titoli dell'ufficiale proveniente dal servizio

permanente effettivo, viene a godere di un beneficio del quale l'altro non potrà godere.

Si tratta di un numero ridottissimo di persone nei cui confronti indubbiamente la sperequazione esiste, e deve essere eliminata.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non dimentichiamo che gli ufficiali della riserva del servizio permanente effettivo sono coloro che hanno avuto una carriera regolare secondo la progressione di carriera stabilita dalla legge n. 1137 del 12 novembre 1955, mentre la categoria che stiamo prendendo in considerazione non ha beneficiato della carriera normale ed ha avuto pertanto la carriera bloccata ad un certo grado. Pertanto dopo tanti anni di servizio questi ufficiali sono rimasti al grado di maggiore, mentre questo danno non è stato sofferto dagli ufficiali della riserva provenienti dal servizio permanente effettivo, e se dovessimo estendere il beneficio anche a costoro, si verrebbe a scompaginare tutta la graduatoria creando enormi sperequazioni.

Sull'argomento mi sono informato presso gli esperti del Ministero della difesa, e la risposta è stata che si tratta di due situazioni completamente diverse.

CORALLO. Quando hanno beneficiato di questa promozione gli ufficiali provenienti dal servizio permanente? Quando erano in servizio permanente effettivo. Successivamente, arrivati al grado di capitano, furono messi nella riserva; poi dopo un anno immessi nuovamente in servizio, e da allora sono rimasti bloccati. Infatti da quando sono stati richiamati in servizio, 15-18 anni orsono, questi ufficiali non hanno più goduto di nessun beneficio.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Capisco benissimo che l'esigenza segnalata dall'onorevole Corallo ha un fondamento; però non è questa la sede per una sua valutazione, in quanto non si può con una legge di interpretazione autentica modificare tutta la progressione di carriera degli ufficiali. Infatti, anche se ci riferiamo ad ufficiali della riserva, influiremmo sempre su di un meccanismo che è tutto coordinato al suo interno. Si tratta quindi di una esigenza che deve essere valutata a parte, senza però perdere di vista tutte

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1977

le sue possibili ripercussioni sull'assetto dello stato giuridico ed economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo realizzato con la legge n. 1137 del 1955.

GARGANO. Credo che la situazione che si vuole sanare con questo disegno di legge vada risolta al più presto per ovvie esigenze di giustizia: il gruppo democratico cristiano pertanto si esprimerà a favore del disegno di legge con le modifiche suggerite dal Relatore.

SAVOLDI. Desidero preannunciare che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, con la correzione formale proposta dal Relatore, certo di compiere, con la nuova interpretazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, un atto di giustizia nei confronti di un piccolo gruppo di ufficiali che sono stati esclusi dall'avanzamento al grado superiore per una non precisa interpretazione della legislazione vigente.

D'ALESSIO. Evidentemente non mi sono espresso con chiarezza. Il gruppo comunista chiede che venga fornita dal Governo una risposta ai quesiti da esso posti. Pertanto, ringrazia il Relatore onorevole Bandiera per la risposta che egli ha dato, ma fa notare che, proprio perché improvvisata, essa non è adeguata alle richieste avanzate.

BANDIERA, *Relatore*. L'unica risposta che non posso fornire è quella sul numero degli interessati al provvedimento. Quanto al resto non posso che ricordare come la situazione alla quale intende ovviare il disegno di legge è dovuta all'interpretazione dell'articolo 6 della legge sugli ufficiali di complemento, che esclude dall'avanzamento al grado superiore gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo, i quali abbiano già conseguito una promozione. Va notato che si tratta di personale in servizio e che l'approvazione del provvedimento non comporta nuovi oneri in quanto gli interessati hanno già raggiunto, per progressione, il parametro che conseguirebbero con la promozione al grado di tenente colonnello.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, vale la stessa risposta.

D'ALESSIO. Cioè la risposta che il personale non più in servizio, che si trovi in questa posizione soggettiva, non beneficia di questo provvedimento.

BANDIERA, *Relatore*. Sì.

D'ALESSIO. Ho elementi per dubitare di tale risposta. Mi sembra chiaro, infatti, che anche quel personale debba beneficiare di questo provvedimento e che la sua promozione comporta un onere ai fini del trattamento di quiescenza. Vorrei sapere, allora, a quanto ammonta l'onere complessivo e quanti sono i militari che ne beneficiano. Mi sembra sorprendente che una proposta di legge che viene sostenuta da un Relatore molto preparato e dal Governo non rechi l'indicazione del numero dei soggetti i quali ne dovrebbero beneficiare. Ribadisco pertanto la richiesta di una risposta precisa in proposito anche perché non mi sembra che il parere della Commissione Bilancio abbia approfondito il punto.

BANDIERA, *Relatore*. La Commissione bilancio in sede consultiva ha tenuto tre o quattro sedute su questo argomento ed ha richiesto la presenza ad esse del sottosegretario di Stato per il tesoro e del sottosegretario di Stato per la difesa per avere da essi la conferma che il provvedimento non comportasse oneri finanziari. Soltanto dopo i loro interventi...

GARGANO. Credo opportuno leggere qualche brano del resoconto sommario della seduta del Comitato pareri della Commissione bilancio: « Il deputato Gargano, in sostituzione del Relatore Sinesio, illustra favorevolmente il provvedimento raccomandandone l'approvazione, stante il pressoché trascurabile onere finanziario.

Il sottosegretario Corà condivide il parere del Relatore, accolto anche dai deputati Macciotta e Gianfranco Orsini ».

D'ALESSIO. Come ha fatto il sostituto del Relatore a dire che l'onere finanziario è pressoché trascurabile? Su quali presupposti?

GARGANO. In base a quanto ci aveva detto il Governo.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'onere finan-

ziario devo dire che non è che esso non esista. L'onere rientra negli stanziamenti che conseguono all'interpretazione della legge, ed è stato anche quantificato. Si tratta di un onere presunto di venti milioni, fronteggiabile con gli stanziamenti previsti nei capitoli 1411 e 1481 del bilancio del Ministero della difesa, il cui ammontare è di lire centocinquantuno miliardi. Tali capitoli riguardano gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica. Pertanto, non è necessario prevedere nella legge uno stanziamento apposito, poiché, trattandosi dell'interpretazione autentica di una disposizione precedente, al relativo onere finanziario si fa fronte con il ricorso ai capitoli relativi a questo settore di spesa.

Per quanto riguarda il numero degli interessati, devo far presente che si tratta di poche decine di persone; ma, poiché l'onorevole D'Alessio desidera conoscere il numero preciso, sarà mia cura fornirglielo al più presto.

D'ALESSIO. Evidentemente, immagino, il calcolo dei venti milioni di lire come onere finanziario sarà fondato su un qualche presupposto. Vorremmo, allora, che il rappresentante del Governo ci fornisse i richiesti chiarimenti sul numero delle persone interessate, appartenenti ad una, a due o a tutte e tre le Forze armate. Debbo fare notare che fino a poco fa l'onorevole Bandiera sosteneva che non vi fosse onere finanziario; ora, invece, sappiamo dal Governo che onere c'è.

BANDIERA, *Relatore*. Non si tratta di un onere aggiuntivo!

D'ALESSIO. Chi ha parlato di onere aggiuntivo? Si era detto che per questo provvedimento non esisteva onere; adesso invece abbiamo appurato che l'onere c'è, poiché non si tratta di una promozione formale bensì di una promozione sostanziale. Perché dunque negare al Parlamento il diritto di conoscere come stanno le cose?

PRESIDENTE. Per consentire al Governo di fornire gli elementi richiesti dai colleghi del gruppo comunista, propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge n. 251 ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge: senatore Murmura: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492); Manfredi Manfredo e Caruso Ignazio: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Murmura: « Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, sulla quale hanno espresso parere la I e la V Commissione; e dei deputati Manfredi Manfredo e Caruso Ignazio: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare », sulla quale non ha ancora espresso parere la I Commissione permanente.

Data l'assenza del Relatore, ritengo che la discussione delle proposte di legge debba rinviarsi ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: senatore Tanga: Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tanga: « Estensione

della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri»; approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 luglio 1977.

L'onorevole Gargano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GARGANO, Relatore. Poiché la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo su questo provvedimento, ritengo opportuno rinviarne l'esame ad altra seduta per consentire una pausa di riflessione sulle conseguenze della succitata pronuncia della V Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sospensione dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1977.

Data l'assenza del Relatore ritengo opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del fondo di assistenza, previdenza

e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1977.

L'onorevole Zoppi ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOPPI, Relatore. Signor Presidente, ritengo che non ci sia molto da aggiungere a quanto già detto nel corso del dibattito svoltosi al Senato in merito all'istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri.

Intendo solo ricordare che la Commissione bilancio si è pronunciata favorevolmente su questo disegno di legge con il quale si intende superare l'attuale configurazione giuridica del Fondo conferendogli la personalità giuridica di diritto pubblico, ritenuta più idonea in rapporto al carattere prevalentemente pubblicistico delle entrate ed alla natura degli interessi che tende a soddisfare. Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge pregando i colleghi di non apportare al testo alcuna modifica al fine di evitare un protrarsi dell'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con quanto affermato dal Relatore e mi associo al suo invito per una sollecita approvazione del disegno di legge.

D'ALESSIO. Devo ricordare che anche su questo provvedimento il gruppo comunista aveva già da tempo avanzato dei quesiti, per altro trasmessi al Ministero.

Vorrei subito precisare che, trattandosi di un disegno di legge che riveste una notevole importanza, sia morale che finanziaria, sarebbe opportuno che esso fosse ulteriormente approfondito in modo tale che siano messi in rilievo tutte le sue implicazioni. La prima questione che mi lascia un po' perplesso riguarda la conciliabilità di questo provvedimento con l'orientamento del Governo che si è impegnato ad eliminare, o quanto meno ridurre, gli enti assistenziali ed in generale a non istituire nuovi enti. La seconda questione che rilevo è relativa al fatto che in Parlamento si sta discutendo e attuando, sulla base di un processo concordato con tutte le forze politiche, una riforma dell'assistenza sanitaria e mutualistica allo scopo di dare con-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1977

crela e piena attuazione ai principi costituzionali che si basano sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla necessità di un intervento assistenziale.

Poiché il provvedimento prevede una possibilità di intervento mutualistico, per aspetti che sono garantiti dalla legge assistenziale dello Stato, vorremmo che questo nodo venisse affrontato dal Governo e risolto in modo positivo tenendo ben presente il problema generale dei compiti di assistenza integrativa.

Vi sono, però, altre questioni che attengono l'ente che viene istituito. Vorremmo sapere ad esempio qual è l'ammontare delle somme gestite dall'ente, quali sono i suoi proventi e le norme di legge che li determinano e, infine, come si intende assicurare una gestione democratica dei fondi dell'ente in considerazione della imminente istituzione delle rappresentanze previste dalla legge sui principi della disciplina militare. Ove il fondo d'assistenza dell'Arma dei carabinieri, che riguarda somme dell'ordine di alcune decine di miliardi, venisse istituito, si tratterebbe di sapere, infatti, se il consiglio d'amministrazione non debba essere integrato in modo da garantire una idonea rappresentanza delle varie categorie di militari dell'Arma.

Sono queste le questioni che vorremmo fossero affrontate e risolte sia dal Governo che dal relatore prima di approfondire l'esame del provvedimento.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riservo di dare risposta ai quesiti sollevati dall'onorevole D'Alessio. Chiedo pertanto un rinvio in modo da poter fugare tutti quei dubbi che sono stati avanzati nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1519 ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al per-

sonale militare addetto agli stabilimenti militari di pena; approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 luglio 1977.

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. Questo provvedimento è volto ad aumentare gli emolumenti a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa addetti agli stabilimenti militari di pena, attualmente regolati dalla legge 9 novembre 1950, n. 978.

Il disegno di legge tende ad aumentare l'indennità cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base di lire mille e trecento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, elevata a lire mille e ottocento nelle giornate festive.

Questa indennità viene ad essere percepita nel momento in cui gli addetti sono a contatto diretto con i prigionieri. Credo quindi che questo disegno di legge tenda a definire una distribuzione più equa delle indennità in questione, che pure ritengo non ancora sufficiente. In sostanza, rispetto alla legge del 1950 il provvedimento attuale intende, quanto meno, dare maggiore dignità all'indennità speciale per i militari di truppa addetti agli stabilimenti di pena.

L'onere complessivo per questo provvedimento ammonta a 275 milioni di lire e su tale previsione di spesa abbiamo il parere favorevole della V Commissione bilancio. Parere favorevole è stato altresì espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Per le motivazioni che ho esposto, raccomandando l'approvazione del provvedimento nel testo che ci viene trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. In via preliminare, signor Presidente, desidero rilevare che il provvedimento in questione si pone in contrasto con la precedente legislazione che aveva affermato la non cumulabilità delle indennità di volo, di imbarco e di rischio con altre indennità operative, relative al servizio prestato. In quella occasione, infatti, fu dichiarato che la non cumulabilità avrebbe evitato il determinarsi di nuove sperequazioni nell'ambito del personale militare.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1977

A suffragio di questa dichiarazione il Governo citò il caso dell'Arma dei carabinieri alla quale, appunto, non venne concessa l'indennità operativa essendo stabilito per legge che agli appartenenti a quest'Arma competeva l'indennità di istituto. Sempre in quella occasione si esaminò anche la questione se si dovesse cumulare o meno la differenza che veniva a determinarsi tra le indennità di istituto allora esistenti ed i più alti livelli delle indennità operative che si stabilivano con la legge suddetta.

Ove reinserissimo il principio della cumulabilità riapriremmo una serie di rivendicazioni a catena, cosa che si era cercato di evitare con la legislazione precedente.

Non vedo, ad esempio, quale differenza vi sia tra una indennità operativa corrisposta al personale che svolge mansioni di custodia nell'ambito dei carceri militari, ed una seconda indennità, alternativa a quella in questione, data per questa specifica ragione.

A me sembra che approvando il provvedimento nel testo attuale si rinuncia alla impostazione che aveva sostenuto a suo tempo il Governo e per la quale c'era stata l'unanimità dei consensi quando, appunto, si era stabilito che l'indennità operativa si doveva considerare assorbente di qualsiasi altra indennità data allo stesso titolo. A meno che non si voglia dimostrare che l'indennità che si riferisce alla legge del 1950 è data a titolo diverso rispetto a quello per il quale viene corrisposta l'indennità operativa, ci troviamo di fronte ad un *bis in idem*.

Per questi motivi vorremmo dei chiarimenti dal Governo e dal Relatore prima di dare un giudizio definitivo sul provvedimento al nostro esame.

ANGELINI. A quanto detto dal collega D'Alessio vorrei aggiungere una richiesta di chiarimento per quanto riguarda l'articolo 3 del provvedimento in questione.

A mio parere l'attuale formulazione di tale articolo introduce una eccezione alla legislazione vigente in materia di invalidità per causa di servizio, poiché — attualmente — in nessun caso del genere è corrisposta una indennità legata strettamente al lavoro svolto.

TASSONE, *Relatore*. Questo non dovrebbe essere un problema in quanto il provvedimento in esame si riferisce ai milita-

ri di leva. Poco fa mi riferivo ai militari di truppa, che non sono né ufficiali né sottufficiali.

D'ALESSIO. I militari di truppa non percepiscono indennità operativa. La conseguenza è che la normativa in esame dovrebbe intendersi estensiva di una indennità operativa che i militari di leva non percepiscono. Mi sembra questo un punto da approfondire poiché apre una problematica di vaste dimensioni.

Il Governo ha sempre sostenuto di non dover dare l'indennità operativa ai militari di leva, e poi, visto che lo Stato non è in grado di aumentare il soldo, figuriamoci se può sobbarcarsi l'onere di 8 mila lire al mese per ogni militare di truppa. Tanto meno possiamo quindi introdurre il principio che per questi militari si possa far valere la cumulabilità di due indennità.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La maggioranza del personale addetto agli istituti militari di pena è formato da militari di leva senza indennità operativa, per cui nel caso specifico non ci sarebbe la cumulabilità tra indennità speciale ed indennità operativa. Quando si parla di cumulabilità si fa infatti riferimento ad un numero strettissimo di persone che non sono di leva né in servizio permanente effettivo. L'indennità speciale si dà tenendo conto del rischio cui il personale è sottoposto prestando servizio presso stabilimenti di pena, e non si tratta dell'introduzione di una nuova indennità, ma dell'adeguamento di una indennità già esistente, la cui corresponsione non deroga al regolamento generale.

D'ALESSIO. Se leggiamo il testo della legge sulle indennità operative di rischio, troviamo risposta anche alle obiezioni da lei sollevate, onorevole Sottosegretario. Infatti le faccio presente che l'indennità di 7.500 lire cui si riferisce la legge n. 978 del 1950, riguarda esclusivamente gli ufficiali, e siccome voi volete estenderla ai sottufficiali ed ai militari di truppa che attualmente non ne beneficiano, possiamo tranquillamente dire che non si tratta di adeguamento, ma di estensione. Inoltre si propone di sopprimere il soprassoldo giornaliero per i militari di truppa, modificando ampiamente la situazione esistente.

Ora questo potrebbe anche essere possibile, ma allora il Governo deve dirci per-

ché a questi stessi militari dobbiamo corrispondere l'indennità di rischio; il Governo sostiene che si tratta di un rischio diverso, ma io faccio presente che la legge sulle indennità operative di rischio si riferisce ad un rischio generico, per cui mi pare che la motivazione adottata non sia sufficiente.

Preferirei pertanto che noi approfondissimo questo argomento pronti ad accogliere tutte le argomentazioni, ma non quelle rivendicazioni che non avrebbero altro esito se non quello di creare tensioni e malcontento. Riflettiamo infatti anche sulle conseguenze che un provvedimento del genere potrebbe avere sul personale civile che svolge lo stesso servizio con un trattamento diverso.

TASSONE, *Relatore*. Si tratta di regolamenti diversi.

D'ALESSIO. Poiché il ministro Ruffini, parlando pochi giorni fa dell'ordinamento giudiziario e della riforma dei codici militari ha detto che si tende ad un avvicinamento alla legislazione civile sia per quanto riguarda, appunto, i codici, sia per quanto riguarda il sistema carcerario, proporrei una pausa di riflessione.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A mio parere il testo del disegno di legge è molto chiaro, come chiari ne sono i motivi ispiratori: abbiamo un'indennità speciale prevista dall'articolo 30 del testo unico che concerne gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito approvato con regio decreto 21 dicembre 1928, n. 3458, il decreto legislativo n. 1579 del novembre 1947, e poi la legge n. 978 del 9 novembre 1950. Noi vogliamo abolire tutte queste indennità, ed adeguare l'indennità speciale che viene già corrisposta al personale militare preposto alla custodia dei detenuti negli istituti militari di pena.

Comunque, se la Commissione ritiene necessario un approfondimento, il Governo si rimette alla sua volontà.

D'ALESSIO. Tenendo anche conto delle pertinenti osservazioni fatte prima dall'onorevole Angelini, vogliamo evitare una legislazione affrettata.

ANGELINI. Se un medico o un infermiere che lavorano in un ospedale e percepiscono l'indennità di rischio si ammala, durante la malattia non prendono lo stipendio come se lavorassero, cioè non

vengono loro corrisposti stipendio ed indennità, ma solo l'indennità. Noi faremo astrazione solamente per i soggetti presi in considerazione in questo disegno di legge per i quali prevederemmo una disciplina atipica.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel caso in questione non si tratta di avere contratto malattie, ma di lesioni o ferite ricevute in seguito ad aggressione da parte dei detenuti. Quando il personale che è preposto a determinati servizi negli ospedali civili od in quelli militari contrae malattia per effetto del servizio che svolge, vi è tutto un procedimento amministrativo che potrebbe portare al riconoscimento dell'invalidità per cause di servizio, per la quale è previsto un trattamento economico specifico. Col provvedimento in discussione, invece, si vuole stabilire che l'indennità che viene corrisposta al personale preposto alla sorveglianza presso gli stabilimenti militari di pena venga percepita soltanto per il periodo necessario, in seguito alla ferita riportata durante la colluttazione con il detenuto.

D'ALESSIO. Le indennità operative non vengono corrisposte con questo criterio. Questa è un'indennità di rischio. Se uno si ferisce, cade sotto un altro regime.

Un pilota prende, come indennità di rischio, circa trecentomila lire al mese. Immaginiamoci questa somma più lo stipendio!

ANGELINI. Il radiologo cui compete una certa indennità, non percepisce più tale somma se si ammala, poiché non svolge più quell'attività per la quale è prevista l'indennità.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto, onorevoli colleghi, che se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione debba essere rinviato ad altra seduta: mi sembra infatti opportuna una pausa di riflessione che consenta di approfondire nei suoi diversi aspetti il disegno di legge all'esame.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA